



COMUNE DI LOMAGNA

PROVINCIA DI LECCO

C.A.P. 23871

FUNZIONE ASSOCIATA AREA TRIBUTARIA

TRA I COMUNI DI LOMAGNA E OSNAGO

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE A L'APPLICAZIONE DELLA TARI

(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

Approvato con deliberazione di C.C. n. 22 del 3/6/2020

Modificato con deliberazione di C.C. n. 47 del 29/9/2020

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento	p. 4
Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti	p. 4
Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani	p. 5
Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti	p. 5
Art. 5. Soggetto attivo	p. 6

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo	p. 7
Art. 7. Soggetti passivi	p. 8
Art. 8. Esclusioni per inidoneità a produrre rifiuti	p. 8
Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento	p. 9
Art. 10. Esclusioni per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio	p. 9
Art. 11. Superficie degli immobili	p. 11

TITOLO III – TARIFFE

Art. 12. Costo di gestione	p. 12
Art. 13. Determinazione della tariffa	p. 13
Art. 14. Articolazione della tariffa	p. 13
Art. 15. Periodi di applicazione del tributo	p. 14
Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche	p. 14
Art. 17. Occupanti le utenze domestiche	p. 15
Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche	p. 16
Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche	p. 16
Art. 20. Scuole statali	p. 17
Art. 21. Tributo giornaliero	p. 17
Art. 22. Tributo provinciale	p. 18

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche	p. 18
Art. 23/bis. Riduzioni per il compostaggio della frazione umida	p. 19
Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive	p. 19
Art. 25. Riduzioni per il riciclo	p. 20
Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio	p. 21
Art. 27. Agevolazioni	p. 22
Art. 27/bis. Riduzioni "Covid" per chiusura dell'attività e/o limitazione della stessa	p. 22
Art. 27/ter. Riduzione "Covid" per utenze domestiche con disagio socio-economico	p. 24
Art. 28. Cumulo di riduzioni e agevolazioni	p. 25

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

Art. 29. Obbligo di dichiarazione	p. 25
-----------------------------------	-------

Art. 30. Contenuto e presentazione della dichiarazione	p. 26
Art. 31. Poteri del Comune	p. 27
Art. 32. Accertamento	p. 28
Art. 33. Sanzioni	p. 28
Art. 34. Riscossione	p. 29
Art. 35. Interessi	p. 30
Art. 36. Rimborsi	p. 30
Art. 37. Somme di modesto ammontare	p. 30
Art. 38. Contenzioso	p. 31

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 39. Entrata in vigore e abrogazioni	p. 31
Art. 40. Clausola di adeguamento	p. 31
Art. 41. Disposizione transitoria	p. 32
Art. 42. Disposizioni finali ed efficacia	p. 32

Allegati

all. A: Sostanze assimilate ai rifiuti urbani	p. 33
all. B: Categorie di utenze non domestiche	p. 34

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la componente TARI (TASSA RIFIUTI) prevista dai commi dal 639 al 705 della legge n. 147/2013, in applicazione del co. 738 art. 1 L. 160/2019, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014).
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2

Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.

5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art. 3

Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose, elencate nell'allegato A, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.

2. Le sostanze individuate nei commi precedenti sono assimilate ai rifiuti urbani se il rapporto tra la quantità globale (in kg) di rifiuti di cui all'allegato A (da riferirsi al/ai rifiuto/i prevalente/i dell'attività), e la superficie complessiva dell'utenza (in mq), al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti - di cui all'art. 8 del presente regolamento non superi il 60% del valore massimo del corrispondente parametro K_d , di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. I rifiuti provenienti dalle utenze che dichiareranno, ai sensi dell'articolo 10, di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione, saranno considerati speciali/non assimilati agli urbani ai fini del servizio e del tributo.

Art. 4

Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 5

Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 6

Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso, la detenzione o l'occupazione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati..
2. Si intendono per:
 - a) *locali* le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato [oppure: su tre lati] verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte* sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo ad eccezione delle aree scoperte operative:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di

rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 7

Soggetti passivi

1. Il tributo TARI è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 8.

Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - f) le aree visibilmente adibite in via esclusiva al transito dei veicoli;
 - g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
 - h) le unità immobiliari NON adibite a civile abitazione (capannoni, negozi, laboratori ecc.) non utilizzate, prive di mobili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (fatta eccezione per quelli necessari alla conservazione in salubrità dei locali stessi). Nel caso di immobili di natura commerciale/produttiva l'attività che vi si svolgeva deve risultare cessata da apposita documentazione SCIA (o equivalente), che dovrà essere prodotta all'ufficio da parte del soggetto passivo TARI, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di locali vuoti e non allacciati ai pubblici servizi redatta ad opera del proprietario degli immobili.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9

Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8.

Art. 10

Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a **condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.**

Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, **merceologicamente** rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.

2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli.;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati all'articolo 3, comma 2.

4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

Attività	% di abbattimento
Falegnameria	60%
Autocarrozzerie	45%
Autofficine per riparazione veicoli	45%
Tessiture	50%
Autofficine di elettrauto	35%
Laboratori di Pasticceria	40%
Attività' produttive e manifatturiere	35%

Stampaggio di materie plastiche	40%
Attività commerciali esposizioni	25%
Fonderie	50%
Lavanderie	35%

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Art. 11

Superficie degli immobili

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e sulla base dei criteri determinati con il presente regolamento.
2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della Legge 147/2013 (cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è **costituita da quella calpestabile** dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARES prevista per l'anno 2013 dall'art. 14 del D.L. 201/2011.
3. Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione del tributo, ai sensi del comma 648 della Legge 147/2013, è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

La superficie calpestabile viene misurata come segue:

- a) la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi e le terrazze, con esclusione altresì di quella parte con altezza minima di metri 1,50.
- b) la superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle

stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.

- c) Nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.

In fase di prima applicazione del tributo, sono utilizzati i dati e gli elementi provenienti dalle denunce presentate ai fini della TARES (con riguardo alle attivazioni/modifiche avvenute nel corso dell'anno 2013) e precedentemente presentati ai fini TARSU; il Comune, può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 12

Costo di gestione

1. Il tributo TARI è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa in funzione dei dati predisposti dai singoli Responsabili dei Servizi interessati alla gestione del servizio che dovranno essere inoltrati al Responsabile dell'ufficio tributi, almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione, e approvati dal comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito, secondo quanto indicato dalla normativa vigente in materia.
3. Il Piano Finanziario verrà redatto in funzione della normativa vigente in materia.

Art. 13

Determinazione della tariffa

1. Il tributo TARI è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

Art. 14

Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, il quantitativo dei rifiuti riferibili alle utenze non domestiche, e' determinato anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, allegato 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dal comma 658 della Legge 147/2013, e dell'art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze. Tale riduzione, in misura percentuale, sarà determinata in sede di deliberazione delle tariffe sulla base del risparmio ottenuto dal comune in relazione al costo evitato di smaltimento finale dei rifiuti raccolti in maniera differenziata nell'anno precedente (differenza tra i costi di smaltimento e i costi di recupero e trattamento riferiti alla quantità raccolta in maniera differenziata).

Art. 15

Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 32, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 16

Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Relativamente alle unità accessorie/pertinenziali delle abitazioni (box), si applica la sola quota fissa in funzione della superficie delle predette pertinenze.
4. Le unità immobiliari identificate come "box" che non risultano pertinenziali/accessori a nessuna abitazione verranno assoggettate sia relativamente alla quota fissa, in funzione dei mq dei predetti immobili, sia in funzione della quota variabile da riferirsi ad un unico occupante, a motivo della scarsa potenzialità a produrre rifiuto per unità di questo genere.
5. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 17

Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel comune o tenute a disposizione dai residenti (seconde case), per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero tenute a disposizione (iscritti AIRE), per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti e per le multiproprietà, si assume come numero degli occupanti quello di 2 unità corrispondente al nucleo familiare che registra la maggior frequenza sul territorio comunale. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 34, comma 1, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

Art. 18

Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 19

Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B, con riferimento ai comuni con più di 5.000 abitanti.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 50 mq.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 20

Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo TARI.

Art. 21

Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 25 (recupero), 26 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 27 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 23 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 24.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.
7. L'Ufficio Tributi o il concessionario del servizio di riscossione e accertamento della TOSAP introitano i corrispettivi di tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti, su installazioni soggette alla tassa di occupazione temporanea.

Art. 22

Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

Art. 23

Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti: riduzione del 10%;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;
 - c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30 %;
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
4. Per l'unità immobiliare, considerata direttamente adibita ad abitazione principale e posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, la TARI viene applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi. (*art. 13 co. 2 nono periodo del DL 201/2011, conv. L. 214/2011*).

Art. 23/bis

Riduzione per il compostaggio frazione umida

1. Ai sensi del co. 19/bis dell'art. 208 del D. Lgs 152/2006, introdotto dall'art. 37 della L 221/2015, alle utenze domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino, e' riconosciuta una riduzione della quota variabile nella misura del 20%.

2. La riduzione viene applicata alle condizioni di cui al "Regolamento per pratica del compostaggio domestico".

3. Al fine del riconoscimento della riduzione il contribuente dovrà presentare all'ufficio protocollo un'apposita istanza su modulo rilasciato dal comune, sottoforma di autocertificazione. Sul predetto modulo si dovrà attestare l'avvenuta attivazione del compostaggio in modo continuativo e ogni altra informazione e condizione ivi prevista. La riduzione verrà concessa ai contribuenti che non abbiano insoluti pregressi in termini di TARI negli ultimi cinque anni, e si considererà tacitamente rinnovata di anno in anno, sino alla comunicazione di rinuncia da parte del contribuente (da presentarsi anch'essa al protocollo comunale) e fatto salvo il caso di revoca.

4. Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e' applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani.

Il riconoscimento della predetta riduzione verrà effettuato a consuntivo, sottoforma di rimborso, l'anno successivo all'anno oggetto di assolvimento della TARI, dietro presentazione di apposita documentazione da parte del titolare dell'utenza non domestica (attività agricola e vivaistica) dalla quale si evinca il quantitativo di residui costituito da sostanze naturali non pericolose prodotte nell'ambito della propria attività avviata al compostaggio e sarà riconosciuta nella misura del 20% della quota variabile.

Art. 24

Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa / nella parte variabile, del 30 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte variabile, nella misura del 30% relativamente alle superfici dei locali, diversi dalle abitazioni, oggetto di “sospensione”, debitamente segnalata a mezzo di apposita SCIA.

Art. 25

Riduzioni per il riciclo

1. La quota variabile per le utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo, sottoforma di rimborso, in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica documentazione presentata dal contribuente (formulari di trasporto dei rifiuti, autorizzazione al riciclo ecc.)

2. Per “riciclo” si intende qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o altri fini. Il riciclo include alcune operazioni di recupero, ma NON tutte: esclude ad esempio il recupero di energia, il ritrattamento di materiali per ottenere combustibili o materiali per operazioni di riempimento; inoltre deve condurre alla realizzazione di un prodotto finito (partendo da un rifiuto o direttamente o indirettamente, mediante la trasformazione dello stesso in materia prima secondaria e poi in prodotto finito).

3. Alle utenze non domestiche, relativamente alla parte dei rifiuti assimilati agli urbani ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 22/97 co. 2 lett. g), e successive modifiche ed integrazioni, che dimostrino, a consuntivo, di aver avviato a riciclo, viene applicato un coefficiente di riduzione.

Tale riduzione viene determinata sulla base della quantità dei rifiuti speciali assimilati agli urbani effettivamente avviati al riciclo da parte della singola utenza, rapportata ai coefficienti di produzione Kd previsti dal D.P.R.158/99 per la specifica categoria, con la precisazione che qualora la percentuale derivante dal sotto indicato calcolo risultasse superiore al 100% il rimborso verrà riconosciuto nella misura max del 100% con riferimento però alla sola superficie della zona produttiva (o in mancanza di zona vera e propria di produzione, alla zona ritenuta sede di produzione dei suddetti rifiuti, es. magazzini per gli imballaggi).

Per la determinazione della percentuale di abbattimento da applicare ci si avvarrà della seguente formula :

Qdich

$$R = \frac{\text{Kd ridotto nella \% di cui art. 3 co. 2 (S,ap)} \times S}{Qdich} \times 100$$

Kd ridotto nella % di cui art. 3 co. 2 (S,ap) x S

Qdich: quantità dei rifiuti avviati al riciclo

Kd ridotto nella % di cui art. 3 co. 2: coefficiente di produttività specifica, scelto, per metro quadrato

S: superficie a ruolo dell'attività

4. Sono esclusi, ai fini della determinazione della quota di riduzione, i rifiuti da imballaggio terziario avviati al riciclo.
5. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, da consegnare al protocollo comunale entro il 30 gennaio dell'anno successivo al quale i rifiuti avviati al riciclo si riferiscono. La riduzione verrà accordata solamente in seguito alla dimostrazione a consuntivo, consegnando l'idonea documentazione (MUD, formulari, registri).

Art. 26

Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza non inferiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.
2. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche con superficie imponibile non superiore a 200 mq. Non si applica alle altre utenze non domestiche, che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali.
3. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 27

Agevolazioni.

1. Il Consiglio comunale delibererà eventuali e specifiche agevolazioni di anno in anno in occasione dell'approvazione delle tariffe.
2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 23.
4. La tariffa si applica in misura ridotta del 100% qualora l'occupazione sia effettuata da una ONLUS, senza però incorrere nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, per effetto di apposita disposizione normativa.

Art. 27/bis

Riduzioni "Covid" per chiusura dell'attività e/o limitazione della stessa

1) Per il solo anno 2020, sono applicate le seguenti riduzioni per le utenze non domestiche. Le risorse utili per finanziare le riduzioni di cui al presente articolo sono a carico del Bilancio comunale e la relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale, ai sensi art. 1 co. 660 L. 147/2013:

a) Riduzione della quota variabile in proporzione ai giorni di chiusura (da calcolarsi dall'8 marzo) per le attività con i seguenti codici ATECO:

45.11 (cat. DPR 158/99 Esposizioni, autosaloni) , 47.71 (cat. DPR 158/99 Negozi abbigliamento),47.61 (cat. DPR 158/99 Negozi di libreria), 47.62.20 (cat. DPR 158/99 negozi di cartoleria)

(riferimento alla tabella 1/a allegata alla delibera Arera 158/2020);

b) Riduzione della quota variabile, nella misura del 25%, per le attività con i seguenti codici ATECO:

47.72 (cat. DPR 158/99 negozi di calzature), 47.78.91 (cat. DPR 158/99 negozi particolari quali Filatelia), 47.71 (cat. DPR 158/99 Negozi abbigliamento), 47.53.11 (cat. DPR 158/99 Negozi particolari quali tende), 47.51.10 (cat. DPR 158/99 Negozi particolari quali tessuti), 47.53.12 (cat. DPR 158/99 Negozi particolari quali tappeti), 47.71.50 (cat. DPR 158/99 Negozi particolari quali cappelli e ombrelli), 47.79.20 (cat. DPR 158/99 Negozi particolari quali antiquariato), 47.82 - 47.89 (cat. DPR

158/99 Banchi di mercato beni durevoli), 96.02 (cat. DPR 158/99 Attività artigianali quali botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista), 91.02 (cat. DPR 158/99 Musei), 91.01 (cat. DPR 158/99 Biblioteche), 59.14 (cat. DPR 158/99 Cinematografi), 90.04 (cat. DPR 158/99 Teatri), 93.11- 93.12- 93.13 (cat. DPR 158/99 Impianti sportivi), 93.29.10 (cat. DPR 158/99 Discoteche, night club) (riferimento alla tabella 1/b allegata alla delibera Arera 158/2020);

c) Riduzione della quota variabile in proporzione ai giorni di chiusura per le attività con i seguenti codici ATECO – riferimento alla tabella 2 allegata alla delibera Arera:

85 (cat. DPR 158/99 Scuole), 94 (cat. DPR 158/99 Associazioni), 94.91 (cat. DPR 158/99 Luoghi di culto), 55.30 (cat. DPR 158/99 Campeggi), 93.29.20 (cat. DPR 158/99 Stabilimenti balneari), 55.1 (cat. DPR 158/99 Alberghi con ristorante), 55.1 (cat. DPR 158/99 Alberghi senza ristorante),

K (65.66), 68, da 69 a 74, 78, 80, 81, 82, 84 (cat. DPR 158/99 Uffici, Agenzie),

K (64) (cat. DPR 158/99 Banche e Istituti di credito),

da 69 a 75, 86 (cat. DPR 158/99 Studi Professionali),

(cat. DPR 158/99 Negozi altri beni durevoli),

(cat. DPR 158/99 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista),

45 ((cat. DPR 158/99 Carrozzerie, Autofficina, elettrauto)

(cat. DPR 158/99 Attività industriali con capannoni di produzione),

(cat. DPR 158/99 Attività artigianali di produzione beni specifici),

56 (cat. DPR 158/99 Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie, Pub),

56.2 (cat. DPR 158/99 Mense),

56 (cat. DPR 158/99 Birrerie, Hamburgerie),

56 (cat. DPR 158/99 Bar, caffè', pasticceria),

47.76.10 (cat. DPR 158/99 Fiori e Piante),

56.10.20 (cat. DPR 158/99 Pizza al Taglio)

d) Riduzione facoltativa della quota variabile in proporzione ai giorni di chiusura per le attività aventi i seguenti codici ATECO: 52.21.50, (cat. DPR 158/99

Autorimesse), 52 (cat. DPR 158/99 magazzini senza alcuna vendita diretta), 47.30

(cat. DPR 158/99 distributori carburanti), 86.10 (cat. DPR 158/99 Case di cura e

Ospedali), 87.30 (cat. DPR 158/99 Case di Riposo), 47.52.10 (cat. DPR 158/99

negozi di ferramenta), (cat. DPR 158/99 Negozi altri beni durevoli), 47.62.10 –

47.73-47.26 (cat. DPR 158/99 Edicola, Farmacia, Tabaccaio, Plurilicenze), 47.11.20

(cat. DPR 158/99 Supermercato), 47.24-47.22-47.29 (cat. DPR 158/99 Pane e pasta, Macelleria, Salumi e Formaggi, Generi alimentari), (cat. DPR 158/99 Plurilicenze alimentari e/o miste),47.21-47.23 (cat. DPR 158/99 Ortofrutta, Pescherie), 47.11.10 (cat. DPR 158/99 Ipermercati di generi misti), 47.81 (cat. DPR 158/99 Banchi di mercato generi alimentari),

- riferimento alla tabella 3 allegata alla delibera Arera 158/2020.

I titolari delle attività di cui al presente punto, non essendo soggetti a provvedimenti di sospensione per emergenza Covid, dovranno produrre idonea documentazione comprovante la minor produzione di rifiuti nel periodo di sospensione per emergenza Covid, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

2) Le riduzioni di cui ai punti a), b), c) d) saranno riconosciute solo a seguito di presentazione da parte dei titolari di utenza non domestica di apposita Richiesta, nella quale il titolare dovrà attestare la regolare posizione TARI (in termini di pagamento) degli anni pregressi, il codice Ateco corrispondente alla propria attività, il periodo di chiusura/sospensione dell'attività, il provvedimento governativo/regionale in funzione del quale la chiusura/sospensione e' avvenuta (o se la chiusura e' avvenuta su scelta "facoltativa"), il cui modello verrà predisposto dal Comune e verrà trasmesso a mezzo PEC a tutte le stesse utenze non domestiche, a pena di decadenza del diritto al beneficio.

Art. 27/ter

Riduzione "Covid" per utenze domestiche con disagio socio-economico

- 1) Per le utenze domestiche residenti, che versino in condizioni di grave disagio economico-sociale il Comune riconosce il bonus sociale, di cui all'art. 57-bis del D.L. 124/2019;
- 2) I Beneficiari sono individuati e gestiti dal Settore Affari sociali, anche con riferimento ai dati ISEE;
- 3) Gli utenti della TARI potranno ricevere il rimborso parziale della TARI, calcolato sulla parte variabile nella misura del 50% della stessa, considerando i seguenti parametri:
 - Agevolazione riconosciuta direttamente sull'avviso di pagamento TARI anno 2020 per i seguenti nuclei familiari: con ISEE non superiore ad € 8.265,00; con ISEE non superiore a € 20.000,00 con almeno 4 minori a carico;
- 4) I soggetti interessati devono comunicare il venir meno dei requisiti previsti dal bando, con decadenza dell'agevolazione;
- 5) Le risorse utili per finanziare il bonus sociale sono a carico del Bilancio

comunale e la relativa copertura e' assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale.

Art. 28

Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni verrà applicata quella più conveniente per l'utenza.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 29

Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà.

La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 30

Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata **entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione o all'occupazione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo (anche successivamente alle modifiche intervenute in funzione di quanto stabilito dall'art. 3/ter della legge 58/2019)**, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati e disponibili sul sito internet del comune, nell'apposita voce dedicata ai moduli on line.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui al D.L. n.201/2011 art.14, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU).
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esiste il numero dell'interno e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
6. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale, la categoria tariffaria);

- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
- f) i dati catastali degli immobili in dichiarazione.

7. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

8. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

9. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 31

Poteri del Comune

1. Il comune designa il funzionario responsabile del tributo TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

Art. 32

Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione sino ad un massimo di 24 rate trimestrali, oltre agli interessi di cui all'articolo 35. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
5. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al regolamento generale delle entrate comunale.

Art. 33

Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 31, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a

pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

7. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, conformemente a quanto previsto dal vigente Regolamento Entrate e dalla normativa vigente, nelle misure previste dalla normativa vigente in materia di "Ravvedimento Operoso".

Art. 34

Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo TARI dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo comunale e tributo provinciale.

2. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero tre rate, con scadenza 31 maggio, 30 settembre e 5 dicembre. Il versamento richiesto nelle prime due rate dovrà essere rapportato al calcolo della TARI basato sulle condizioni e situazioni dell'anno in corso, ma calcolato con applicazione delle tariffe dell'anno precedente, e dovrà essere riferito al limite dell'80% del dovuto calcolato secondo tali presupposti. Il versamento scadente il 5 dicembre sarà invece calcolato sulla base delle tariffe dell'anno in corso, a saldo e conguaglio dell'imposta dovuta per l'intero anno di competenza.

E' altresì prevista la possibilità di modificare le sopra indicate scadenze e percentuali delle rate con provvedimento di Giunta Comunale, che dovrà essere motivato.

3. Il versamento del tributo comunale per l'anno di riferimento è effettuato mediante bollettino di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del D. Lgs. 241/1997.

4. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento, è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R., un sollecito di pagamento contenente l'intimazione a pagare quanto dovuto entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica, senza

aggiunta di sanzioni, interessi, spese. Trascorso tale termine, senza che il pagamento sia avvenuto, viene notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso di accertamento indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla notifica, con addebito delle spese di notifica, delle sanzioni e degli interessi di legge e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

Art. 35

Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale incrementato di 0,25 punti percentuali.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 36

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 35, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 37

Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 10,00 euro per anno d'imposta.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, il comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 10,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

Art. 38

Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al comma 2 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

TITOLO VI – Disposizioni finali e transitorie

Art. 39

Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2. Dalla stessa data è soppressa la Tares di cui all'art. 14 del decreto legge 201/2011.

Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, in particolare il regolamento che disciplinava l'entrata soppressa.

Art. 40

Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 41

Diposizione transitoria

1. Il comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e della Tares entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
3. Per l'individuazione delle categorie di attività indicate nell'allegato B e' stato fatto riferimento alla classificazione del Decreto Ronchi riferita alle 30 categorie previste per i comuni con più di 5.000 abitanti, in considerazione del numero dei suoi abitanti alla data del 31.12.2018.

Articolo 42

Disposizioni finali ed efficacia

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2020.

ALLEGATO A

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

FRAZIONE ORGANICA E UMIDA:

Rifiuti biodegradabili di cucine e mense

CER 20.01.08

Rifiuti biodegradabili (vegetali da potature e giardini)

CER 20.02.01

CARTA E CARTONE:

Imballaggi in carta e cartone

CER 15.01.01

Carta e cartone

CER 20.01.01

LEGNO:

Imballaggi in legno

CER 15.01.03

Legno, diverso da quello di cui alla voce 20.01.37

CER 20.01.38

METALLO:

Imballaggi metallici

CER 15.01.04

Metallo

CER 20.01.40

MULTIMATERIALE:

Imballaggi in materiali misti

CER 15.01.06

VETRO:

Imballaggi in vetro

CER 15.01.07

Vetro

CER 20.01.02

TESSILE:

Abbigliamento

CER 20.01.10

INGOMBRANTI:

Rifiuti ingombranti

CER 20.03.07

OLI :

Oli e grassi commestibili

CER 20.01.25

RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI:

Rifiuti urbani indifferenziati

CER 20.03.01

ALLEGATO B

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

Comuni con più di 5.000 abitanti

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
3 bis	Autorimesse e magazzini senza vendita diretta, "isolati"
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
7 bis	Bed & Breakfast - Agriturismo
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie (ART. 58/QUINQUIES L. 157/2019)
12	Banche ed istituti di credito e Studi professionali (Art. 58 quinquies L. 157/2019)
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
24 bis	Bar, caffè' di Circoli privati
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club

